

Si informa l'utenza che la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con Nota/Circolare Prot. n.3231-P del 15.02.2021, avente ad oggetto:

“Autorizzazioni Paesaggistiche – Parte Terza del D. Lgs 42/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Elaborati necessari per l'istruttoria e modalità di acquisizione ai fini dell'archiviazione.”,

ha richiesto alle pubbliche amministrazioni regionali interessate, ai fini di una reciproca, fattiva, collaborazione “...nel rispetto della puntuale applicazione della vigente normativa in merito alle procedure autorizzatorie da rilasciare in forma ordinaria o semplificata ex art. 146 D. Lgs 42/2004 e D.P.R. 1.02. 13.02.2017 n. 31, nonché del parere paesaggistico in sanatoria ex art. 32 L. 47/1985 e di quello di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 comma 4 del medesimo Dlgs 42/04...”, fra l'altro, di verificare che le istanze paesaggistiche, prima del loro inoltro alla medesima Soprintendenza, siano complete e corredate della documentazione minima prevista (rif. schede e note allegate per la loro compilazione e la redazione della documentazione di cui all'Accordo del 19.12.2007 tra Regione Marche e Ministero per i Beni e le Attività Culturali), nonché di quanto, ivi, espressamente indicato (che dovrà essere scrupolosamente osservato da parte del soggetto proponente l'istanza, al fine di non incorrere in richieste di integrazioni) come da seguente, testuale, stralcio:

- “...a) a supporto del cittadino/tecnico è l'Ente sub delegato che dovrà indicare la tipologia di procedura idonea da seguire (ordinaria, semplificata, accertamento ecc.), in quanto titolare del rilascio dell'autorizzazione, escludendo così il frequente diretto ricorso agli Uffici di questa Soprintendenza per acquisire un orientamento nel merito;
- b) dovendo il parere della Soprintendenza essere incentrato sulla valutazione dell'apprezzamento percettivo e conseguentemente sulla sua compatibilità rispetto ai caratteri tutelati del paesaggio, nella descrizione tecnica degli interventi non si potrà prescindere dalla specificazione dei materiali delle finiture esterne e relative cromie che si intendono utilizzare;
- c) è necessario indicare la precisa localizzazione dell'intervento attraverso planimetrie di inquadramento territoriale a scale sempre più ampie, da combinare con estrapolazioni da google earth, a partire da un inquadramento di contestualizzazione a livello di cartografia in scala 1:10.000 dell'intero territorio comunale, con precisa indicazione del sito (attraverso simboli grafici quali frecce o cerchiature delle aree con colori evidenti);
- d) la documentazione fotografica a colori dello stato di fatto dovrà contenere riprese relative non solo alla stretta area di proprietà privata pertinenziale rispetto ai luoghi degli interventi previsti od effettuati, ma panoramiche della zona, in quanto finalizzate a rendere comprensibili da aree ed edifici pubblici le eventuali interferenze percettive con i caratteri tutelati del paesaggio. Dovranno essere scattate da tutti quei punti di vista circostanti ai luoghi interessati dagli interventi dai quali, per diversa altimetria o posizione, possano detti luoghi essere particolarmente visibili e, pertanto, nei confronti dei quali sarà necessario valutare la possibile compatibilità degli interventi. Di tale adempimento dovrà essere fornita dimostrazione attraverso la individuazione precisa su planimetria con curve di livello dei punti di ripresa fotografici effettuati. Sulle medesime riprese fotografiche sarà inoltre allo scopo opportuno sovrapporre la simulazione degli interventi previsti (si preferiscono ai render decontestualizzati), sia senza che con le eventuali opere di mitigazione di progetto;
- e) in tutti i casi che non riguardino nuove costruzioni, per facilitare la comprensione dell'entità degli interventi realizzati o da realizzare, si raccomanda di fornire un elaborato grafico di sovrapposizione tra stato di fatto e di progetto (o tra autorizzato e realizzato) in cui le differenti fasi vengano chiaramente evidenziate con coloriture diverse;
- f) la documentazione progettuale dovrà sempre essere accompagnata dall'elenco preciso degli elaborati allegati all'istanza con denominazioni chiaramente intelleggibili (ad esempio: relazione paesaggistica, tavola stato di fatto, relazione tecnica, foto-simulazione, ecc);
- g) dovrà essere verificato che la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005 sia compilata in tutte le sue parti quale documento autonomo ed essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria di compatibilità. La medesima, per le istanze di accertamenti di compatibilità e condoni, non potrà essere allegata in quanto documento previsto per le istanze di autorizzazione preventiva e pertanto non pertinente nei casi di autorizzazione ex post. Sarà dunque opportuno allegare una relazione tecnico descrittiva delle opere non legittimate comunque completa di tutti i dati identificativi dell'intervento e caratterizzanti l'area interessata dal medesimo (in analogia ai dati richiesti nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005, che può essere comunque utilizzata come traccia);...”